


3


2111



SOCIETÀ
DEGLI OPERAI
DI PINEROLO.



REGOLAMENTO DI SERVIZIO
Per gli
UFFIZIALI DI SALA.



DOVERI COMUNI

Agli Ufficiali di Sala.

ART. 1. Sono obbligati gli uffiziali di sala di far osservare la più possibile nettezza nella sala, e specialmente circa la tavola della Direzione.

A T T R I B U Z I O N I

Dell' Uffiziale Direttore ambulante.

ART. 2. L'uffiziale ambulante in sala dovrà vegliare onde non si emettano parole offensive alla adunanza, e procurerà principalmente che si osservi uno stretto silenzio

facendo le ammonizioni colla più possibile mansuetudine ed amorevolezza ai soci che dovessero essere ripresi.

ART. 3. Sarà cura dell'uffiziale ambulante il presentare alla Direzione li individui che ambissero essere ammessi a far parte della Società.

ART. 4. L'uffiziale di sala ambulante occorrendo che si presentasse alla sala qualche persona estranea alla Società ne chiederà al comparso il motivo, licenziandolo od ammettendolo come sarà del caso.

ART. 5. L'uffiziale ambulante soprintenderà a che sia mantenuto l'ordine ed il rispetto in caso di votazione, e veglierà a che non seguano complotti in dette votazioni. Potrà l'uffiziale in tali casi per la opportuna vigilanza e buon andamento della cosa richiedere l'opera di quello dei soci presenti, oppure di quell'uffiziale di sala che crederà acconcio.

D O V E R I

Dell' Uffiziale presso la Tavola.

ART. 6. L'uffiziale di sala che siede alla tavola della Direzione, giunta l'ora della apertura delle sedute, e visto essere legale il numero dei membri della Direzione, proclamerà previo squillo del campanello l'apertura della seduta.

ART. 7. Si farà successivamente dal Presidente l'appello nominale della Direzione, e verranno dall'uffiziale di sala registrati li membri mancanti, i quali nella prima seduta verranno richiesti del motivo di loro mancanza alla seduta precedente.

ART. 8. Dovrà l'uffiziale di sala leggere a chiara voce li individui che avessero nella seduta antecedente chiesto di essere ammessi a far parte della Società: e riassumendo quindi ogni cosa ove non siavi opposizione dichiarerà quali siano stati ammessi, ed in caso di opposizione, quali siano stati rifiutati.

ART. 9. Riaperta la discussione su qualche oggetto, si indicherà dall'uffiziale al Presidente quali siano li soci che abbiano chiesta la parola ed ove l'oggetto in discussione sia stato sospeso da una precedente seduta, si indicherà dall'uffiziale di sala quale sia il socio che avesse al proposito la parola, e successivamente quali vi succedano a parlare di tale oggetto.

Disposizioni comuni.

ART. 10. Gli uffiziali di sala saranno a spese della Società muniti di un distintivo consistente in una coccarda con sopra la lettera U, con nastri tricolori pendenti.

ART. 11. Questo distintivo sarà dai medesimi portato tanto nel servizio di sala quanto nelle uscite della Società, onde siano legalmente conosciuti.

ART. 12. Il presente dovrà essere osservato tanto dagli uffiziali di sala quanto dall' intiera Società.

Approvato in adunanza delli 27 giugno 1852.

I membri della Direzione per l'intiera Società

BOTTA GIUSEPPE BART. Presidente.

PANIGHETTI PIETRO V.^e Presidente.

PEANO MAURIZIO V.^e Pres.^e Controllore.

Il Segretario


Causidico GIUSEPPE GLAUDA.



Regolamento

PEL TRASPORTO

DELLA BANDIERA.



ART. 1. La bandiera della Società non sarà portata fuori della sala senza che prima siavi un numero almeno di cinquanta soci per scortarla.

Ad un tal fine verrà fatta dall'uffiziale di servizio alla tavola o da uno dei quattro l'appello nominale dei soci presenti, i quali verranno registrati, e prima di uscire saranno edotti di quanto loro incumbe nel suddetto accompagnamento.

ART. 2. Gli uffiziali di sala disporranno quindi l'ordine della marcia piazzando i guidoni, ed assegnando rispettivamente ai Consiglieri o Vice-Consiglieri la direzione della marcia della propria classe.

ART. 3. Aperta la marcia di accompagnamento niuno dei soci facentine parte potrà più allontanarsi senza legittima causa. avvertendone prima il proprio Consigliere, che in tale caso ne riferirà all'uffiziale di servizio.

ART. 4. L'ordine della marcia non verrà sturbato sin trascorso l'abitato, ed alla distanza di cento passi dal medesimo, ove la bandiera verrà ripiegata e portata chiusa all'accompagnamento di due guidoni.

ART. 5. Dovendosi passare per qualche paese o borgo, si farà prima di entrarvi un'alto; e quindi li soci procureranno di rendersi propri nel decoro personale, e sarà riordinata la marcia nell'ordine della partenza, e l'ordine verrà mantenuto sin oltrepassato di cento passi il paese o borgo.

ART. 6. Giunti al luogo del convegno li uffiziali di servizio veglieranno a che la bandiera sia riposta in luogo sicuro, ed ordineranno a che la medesima sia scortata da quattro soci col turno di cambio.

ART. 7. Nel ritorno, l'ora della partenza verrà indicata dal Presidente, sarà dato il necessario segno dal tamburo della Società mezz'ora prima. Si procederà quindi dall'uffiziale di sala all'appello nominale dei soci, e verrà ristabilito l'ordine di marcia tenuto nella venuta.

ART. 8. Prima di marciare sarà dato il saluto agli altri Operai delle Società accorse al convegno, esprimendo gli evviva di unione e fratellanza, ed innalzando la bandiera.

ART. 9. Prima che sia di bel nuovo depositata alla sala la bandiera, si farà un nuovo appello nominale dei soci accompagnanti, e verrà, dopo riposta la bandiera a suo luogo, rotta l'adunanza.

Disposizioni generali.

ART. 10. Li soci che intervengono all'accompagnamento sono obbligati di osservare il presente, e di ubbidire a quelli avvisi che potessero essere del caso pel buon ordine ed andamento della marcia.

ART. 11. Li contravventori al presente saranno quotati di una multa di soldi venti da pagarsi in quattro rate, in ragione di centesimi venticinque per caduna domenica, a mani del Presidente, a cui cura sarà tale importo dato per soccorso ai soci cronici.

ART. 12. In caso di non fatto pagamento provvederà la Direzione inappellabilmente con quelle misure che giudicherà del caso, come altresì in tutti li casi che succedano scandalosi e perturbazione d'ordine.

Il presente venne approvato e dichiarato
esecutorio nella seduta 27 giugno 1852.

Per la Direzione

BOTTA GIUSEPPE BART. Presidente.

PANIGHETTI PIETRO V.^e Presidente.

PEANO MAURIZIO V.^e Pres.^e Controllore.

Il Segretario

Causidico GIUSEPPE GLAUDA.



